

# COMUNE DI RAVANUSA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE ASSUNZIONI DI DIRIGENTI, FUNZIONARI  
DELL'AREA DIRETTIVA CON CONTRATTI A TERMINE E CONSULENZE ESTERNE AD  
ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'

Approvato con delibera di G.M. n. 101 del 04.09.2003

Modificato con delibera di G.M. n.116 del 30.09.2003



# COMUNE DI RAVANUSA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

## **REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE ASSUNZIONI DI DIRIGENTI, FUNZIONARI DELL'AREA DIRETTIVA CON CONTRATTI A TERMINE E CONSULENZE ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'**

### **Art. 1**

#### **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le assunzioni di dirigenti e funzionari dell'area direttiva con contratti a termine e le consulenze esterne ad alto contenuto professionale.

### **Art. 2**

#### **Assunzione di dirigenti e funzionari dell'area direttiva contratti a termine**

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 110 del T.U. n. 267/2000, l'amministrazione può stipulare contratti per dirigenti e funzionari dell'area direttiva.
2. I contratti di cui al comma 1 sono stipulati al di fuori della dotazione organica.
3. I soggetti cui conferire l'incarico debbono possedere i requisiti richiesti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni contrattuali per la qualifica da ricoprire.
4. I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato del sindaco in carica al momento del perfezionamento del contratto.
5. Non possono essere stipulati contratti in misura superiore al 5% della dotazione organica dell'ente.
6. Per il trattamento economico trova applicazione quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati della categoria.
7. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 244 del T.U. n. 267/2000. Il testo di questo comma dovrà essere riportato nel contratto di cui al comma 1.

### **Art. 3**

#### **Conferimento di incarichi a contratto**

1. Il conferimento di incarichi di cui al precedente art. 2 può avere luogo in presenza di oggettive, concrete e puntuali situazioni di fatto rispecchianti carenze organizzativo-funzionali di specifiche aree di attività, tali da non potere essere risolte mediante interventi amministrativo-gestionali normali posti in essere dall'interno dell'ente a causa della mancanza o insufficienza di analoghe figure professionali o quando sia venuto meno il rapporto fiduciario con quelle presenti.

**Art. 4**  
**Incompatibilità**

1. Oltre ai casi di incompatibilità previsti da specifiche disposizioni di legge, non possono essere conferiti gli incarichi di cui al precedente articolo 3:
  - a) Ai conviventi, parenti fino al quarto grado civile od affini fino al secondo grado del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali;
  - b) Ai rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del comune;
  - c) Ai dipendenti del comune, delle sue aziende speciali e delle società con prevalente capitale del comune, anche se collocati in aspettativa;
  - d) Ai soci di società (anche di fatto), aventi per legge o per contratto societario la legale rappresentanza delle stesse od il controllo delle società medesime mediante la detenzione di quote rilevanti del capitale, nonché i direttori tecnici delle società in parola, alle quali il comune abbia affidato appalti di lavori, forniture o servizi o incarichi di natura diversa, che siano in corso di esecuzione al momento dell'affidamento dell'incarico.

**Art. 5**  
**Requisiti per conferimento dell'incarico a contratto**

1. Gli incarichi di cui al precedente art. 2, sono conferiti con provvedimento del sindaco, motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dal presente regolamento e vengono attribuiti a persone che possiedano i necessari requisiti sia sotto il profilo del titolo di studio posseduto, sia di eventuale iscrizione ad albi professionali richiesta dalla legge, sia, infine, sotto il profilo di precedenti e qualificanti esperienze lavorativo-professionali svolte nel medesimo settore per il quale si vuole conferire l'incarico.

**Art. 6**  
**Stipulazione del contratto e suo contenuto**

1. Alla stipulazione del contratto provvede il responsabile del dipartimento di gestione delle risorse umane.
2. Nel contratto, oltre alla generalità delle parti, complete di codice fiscale, dovranno essere previsti:
  - a) I programmi da realizzare, con indicati i tempi di esecuzione;
  - b) Gli organi preposti alla verifica dei risultati;
  - c) La possibilità di redigere e sottoscrivere pareri e proposte da sottoporre agli organi istituzionali dell'Ente;
  - d) La previsione della facoltà di revoca dell'incarico in caso di sussistenza di precise ragioni di interesse pubblico, concrete ed attuali, senza la corresponsione di alcun indennizzo in ragione del periodo di incarico ancora da espletare;
  - e) La previsione della facoltà di risoluzione anticipata dell'incarico per il caso in cui le verifiche effettuate diano luogo all'accertamento del non raggiungimento degli obiettivi; la risoluzione verrà disposta dopo che sia stata effettuata la contestazione per iscritto all'interessato e che allo stesso sia stato assegnato un termine perentorio per presentare le sue controdeduzioni. Decide il Sindaco motivando in ordine alle ragioni specifiche della risoluzione e in relazione alle eventuali controdeduzioni presentate dall'interessato. Sarà fatto salvo il diritto del comune al risarcimento del danno;
  - f) L'entità del compenso;
  - g) La durata dell'incarico e la facoltà di proroga da parte del comune fino alla fine del mandato elettivo del Sindaco;

- h) L'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio e la specifica menzione della sussistenza di responsabilità civili, penali e contabili nell'espletamento dell'incarico;
- i) L'obbligo di un minimo fisso di giorni di presenza presso la sede comunale e la fissazione dei giorni e delle ore nei quali l'interessato dovrà rendersi disponibile al ricevimento pubblico;
- j) L'obbligo di non svolgere, contemporaneamente, altre attività lavorative di carattere subordinato alle dipendenze di datori di lavoro privati o pubblici, nonché l'obbligo di non svolgere contemporanea attività di lavoro libero-professionale in conflitto con i doveri assunti verso il comune e verso gli utenti dei servizi forniti dal comune stesso.

#### **Art. 7**

##### **Inserimento del soggetto con contratto nella struttura del Comune**

1. L'incaricato ai sensi dei precedenti articoli è a tutti gli effetti collocato nella struttura del comune e collabora con la struttura amministrativa dello stesso fornendo le prestazioni previste in contratto.
2. L'incaricato, se previsto nel contratto, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere le proposte di deliberazioni inerenti il Settore di competenza, nonché di partecipare alle commissioni disciplinate dalla legge o dai regolamenti dell'ente.
3. L'incaricato risponde dei risultati del suo operato al sindaco ed è soggetto, comunque, all'ordinario potere di controllo e vigilanza.
4. L'incaricato avrà libero accesso ad ogni tipo di documentazione necessaria o utile all'espletamento del suo incarico, per l'esecuzione del quale potrà avvalersi di mezzi e di beni del comune.

#### **Art. 8**

##### **Consulenze esterne ad alto contenuto di professionalità**

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 110, comma 6, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, qualora si renda necessario il ricorso a competenze tecnico-professionali ad alto contenuto di professionalità, che non siano rinvenibili nelle attribuzioni proprie delle qualifiche funzionali presenti nella dotazione organica del comune, ovvero a causa della mancanza o insufficienza di analoghe figure professionali o quanto sia venuto meno il rapporto fiduciario con quelle presenti, il Sindaco può conferire incarichi esterni con apposite convenzioni a termine, per obiettivi determinati ovvero per l'espletamento di funzioni dirigenziali dei Settori dell'Ente.
2. Detti incarichi, tesi a realizzare programmi determinati approvati dai competenti organi, debbono essere affidati a persone estranee all'amministrazione comunale, delle quali sia riconosciuta e dimostrabile la specifica competenza professionale richiesta.
3. L'incarico viene conferito per un periodo non superiore alla durata del programma cui si riferisce.

#### **Art. 9**

##### **Procedure per gli incarichi di collaborazione esterna**

1. Qualora il Sindaco, motivatamente, decide di attingere a professionalità esterne per collaborazioni al alto contenuto di professionalità, dispone la pubblicazione di un bando di offerta di lavoro, specificando l'oggetto della proposta, i requisiti e le condizioni di partecipazione, nonché ogni altra indicazione atta a consentire ai soggetti interessati una idonea valutazione della prestazione che si intende affidare.

#### **Art. 10**

##### **Conferimento di incarichi a dipendenti da amministrazione pubblica**

1. Gli incarichi retribuiti conferiti nel rispetto delle norme vigenti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche non possono essere conferiti senza previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 comma 56, 57 e 58 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Salve le più gravi sanzioni,

il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare, per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto.

2. Per gli incarichi concernenti i lavori, trova applicazione la legislazione specifica in materia (legge n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni), nonché per la progettazione eseguita all'interno, la specifica legislazione regionale e/o regolamento comunale.

# COMUNE DI RAVANUSA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

---

FAX 0922 - 880415

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Direttore Generale del Comune, su conforme attestazione del Messo Comunale, per la tenuta dell'Albo Pretorio

### CERTIFICA

che copia integrale del "regolamento disciplinante le assunzioni di dirigenti, funzionari dell'area direttiva con contratti a termine e consulenze esterne ad alto contenuto di professionalità approvato con delibera di Giunta Municipale n. 116 del 30.09.2003, è stata pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 05.10.2003 al 19.10.2003, e che non è stato prodotto a questo Ufficio opposizione o reclamo.

Ravanusa li 20.10.2003

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Giuseppe Pansica)

